

S.A.FIN.

Agenzia in attività finanziaria SRL

INFORMAZIONI RIGUARDANTI L' AGENZIA IN ATTIVITA' FINANZIARIA

S.A.FIN. AGENZIA IN ATTIVITA' FINANZIARIA SRL

ISCRIZIONE OAM : A6200

ISCRIZIONE ISVAP : E000221729

NUMERO REA : BI-153196

PARTITA IVA : 01641900020

OGGETTO SOCIALE : AGENZIA IN ATTIVITA' FINANZIARIA

Sede Legale :

-Biella (BI) Via Torino, 37

Agenzie :

- Casale Monferrato (AL) Via Cavour 34/36

- Ivrea (TO) Via Torino 73/71

- Biella (BI) Via Torino 47

Collaboratori :

- Novara (NO), Via San Francesco d' Assisi 20/b

- Novara(NO) Via Solferino 1

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELL' AGENZIA IN ATTIVITA' FINANZIARIA

Caratteristiche

E' Agente in attività finanziaria il soggetto che promuove e conclude contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari finanziari, istituti di pagamento o istituti di moneta elettronica. Gli Agenti in attività finanziaria possono svolgere esclusivamente le attività appena indicate, nonché attività connesse o strumentali.

Fermo restando la riserva di attività fuori sede (prevista dall'articolo 30 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58), e in deroga a quanto sopra indicato, gli Agenti in attività finanziaria possono svolgere attività di promozione e collocamento di contratti relativi a prodotti bancari su mandato diretto di banche ed a prodotti di Bancoposta su mandato diretto di Poste Italiane S.p.A.

Gli Agenti in attività finanziaria svolgono la loro attività su mandato di un solo intermediario o di più intermediari appartenenti al medesimo gruppo. Nel caso in cui l'intermediario offra solo alcuni specifici prodotti o servizi, e' tuttavia consentito all'agente, al fine di offrire l'intera gamma di prodotti o servizi, di assumere due ulteriori mandati.

Il mandante risponde solidalmente dei danni causati dall'agente in attività finanziaria, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.

Gli Agenti che prestano esclusivamente i servizi di pagamento sono iscritti in una sezione speciale dell'elenco. quando ricorrono le condizioni e i requisiti stabiliti dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia. I requisiti tengono conto del tipo di attività svolta.

L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attività di Agente in attività finanziaria e' riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto dall'OAM.

Rischi

L' agenzia o l' agente non potranno in nessun caso garantire l' effettiva erogazione del finanziamento richiesto da parte della banca o dell' intermediario finanziario ad esso collegato, pertanto può accadere di non trovare una banca o un intermediario finanziario disposti a concedere il finanziamento al cliente che si rivolge ad una Agenzia in attività finanziaria.

Dipendenti e collaboratori dell' agente in attività finanziaria

Gli Agenti in attività finanziaria trasmettono all'OAM l'elenco dei propri dipendenti e collaboratori di cui si avvalgono per il contatto con il pubblico.

Gli Agenti in attività finanziaria assicurano e verificano, anche attraverso l'adozione di adeguate procedure interne, che i propri dipendenti e collaboratori di cui si avvalgono per il contatto con il pubblico, rispettino le norme loro applicabili, curino l'aggiornamento professionale e possiedano i seguenti requisiti di onorabilità e professionalità:

- **Requisiti di onorabilità:**

Non possono operare per conto di agenti in attività finanziaria coloro che:

a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;

b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

2) a pena detentiva per uno dei reati previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

3) a pena detentiva per un tempo non inferiore a un anno per un reato contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per delitto in materia tributaria;

4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

Non possono inoltre operare per conto di agenti in attività finanziaria i soggetti nei confronti dei quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dalla suindicata alla lett. c). Nel caso in cui siano state applicate su richiesta delle parti, le pene previste dalla lettera c), numeri 1) e 2), non rilevano se inferiori a un anno.

- **Requisiti di professionalità:**

a) titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale ovvero quadriennale, integrato dal corso annuale previsto per legge, o un titolo di studio estero ritenuto equipollente a tutti gli effetti di legge;

b) frequenza ad un corso di formazione professionale nelle materie rilevanti nell'esercizio dell'agenzia in attività finanziaria..

I dipendenti e collaboratori degli agenti in attività finanziaria che operano in forma di società di capitali non devono superare l'esame richiesto per l'iscrizione nell'elenco degli agenti in attività finanziaria: sono comunque tenuti a superare una prova valutativa i cui contenuti sono stabiliti dall'OAM.

Gli Agenti in attività finanziaria rispondono in solido dei danni causati nell'esercizio dell'attività dai dipendenti e collaboratori di cui si essi si avvalgono, anche in relazione a condotte penalmente sanzionate.

S.A.FIN.

Agenzia in attività finanziaria SRL

CONDIZIONI ECONOMICHE DELL' AGENZIA IN ATTIVITA' FINANZIARIA

Commissioni alla rete distributiva spettanti all' Agenzia in attività finanziaria nella misura indicata nel contratto di finanziamento intermediato con l' istituto mandatario in relazione al tipo di finanziamento richiesto. Le commissioni rientrano pertanto all' interno del TAEG riportato sul contratto così come da normativa vigente.

CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO L' AGENZIA IN ATTIVITA' FINANZIARIA

Diritti del cliente

Il cliente ha diritto di richiedere ed ottenere al momento della consulenza o del preventivo, questo se corredato da tutta la documentazione occorrente per una corretta valutazione della richiesta di finanziamento, copia del testo del contratto di finanziamento idoneo per la stipula che include anche il documento denominato SECCI (acronimo di " Standard European Credit Informations " Informazioni Europee di base sul Credito al Consumo), che riepiloga le condizioni del finanziamento stesso. La consegna della copia e della documentazione non impegna in alcun modo le parti alla conclusione del contratto.

Il cliente ha diritto e facoltà di recedere dal contratto sottoscritto con la banca o l' intermediario finanziario dandone comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata A/R e/o attraverso mail pec all' indirizzo safinprestiti@pec.it entro 14 giorni di calendario dalla data di conclusione del contratto, il contratto si ritiene concluso a seguito della sottoscrizione dello stesso da parte del Cedente e della Cessionaria (anche attraverso propri procuratori). Se il contratto ha avuto esecuzione in tutto o in parte il cedente entro trenta giorni dalla comunicazione di cui sopra è tenuto a restituire alla Cessionaria tutte le somme eventualmente ricevute a qualsiasi titolo.

Obblighi del cliente

- Il cliente ha l' obbligo di fornire dati, notizie e documentazione corrispondenti al vero.

- Il cliente ha l' obbligo di dichiarare espressamente l' esistenza , a proprio carico, di eventuali protesti, procedimenti penali pendenti, procedure esecutive in corso, ipoteche iscritte su eventuali diritti reali di cui egli sia titolare, eventuali segnalazioni presso le banche dati tra cui a titolo indicativo : CRIF, EXPERIAN, CTC.

- Il cliente ha l' obbligo di dichiarare se ha stipulato altri prestiti sotto qualsiasi forma in modo che in fase di consulenza l' Agenzia possa valutare lo stato di indebitamento ed il conseguente merito creditizio.

Obblighi dell' Agenzia in attività finanziaria

- L' Agenzia ed i suoi addetti devono adeguare l' attività di istruttoria al profilo economico del cliente e all' entità del finanziamento richiesto

-L' Agenzia ed i suoi addetti devono comportarsi con diligenza, correttezza e buona fede e devono svolgere il servizio con semplicità e chiarezza nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza.

- L' Agenzia ed i suoi addetti si impegnano a rispettare il segreto professionale

Limitazioni nei rapporti tra Agenzia e cliente

- Il cliente autorizza l' Agenzia a dare immediatamente corso all' attivazione del conferimento dell' incarico.

- L' incarico conferito non vincola in alcun modo il cliente che potrà recedere dallo stesso in qualsiasi momento e si intenderà cessato con una semplice comunicazione verbale da ambedue le parti.

- Il cliente prende atto che se il finanziamento non verrà erogato l' Agenzia ed i suoi addetti non saranno tenuti a comunicargli né genericamente né specificatamente il motivo. Il cliente prende altresì atto che l' agenzia ed i suoi addetti non potranno essere ritenuti in alcun modo responsabili dell' operato dell' istituto mandatario anche nell' ipotesi di mancata concessione del finanziamento richiesto.

- In caso di controversie il foro competente è quello di Biella o quello concordato con il cliente.

Glossario

Agenzia in attività finanziaria : E' Agente in attività finanziaria il soggetto che promuove e conclude contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari finanziari, istituti di pagamento o istituti di moneta elettronica. Gli Agenti in attività finanziaria possono svolgere esclusivamente le attività appena indicate, nonché attività connesse o strumentali. Gli Agenti in attività finanziaria svolgono la loro attività su mandato di un solo intermediario o di più intermediari appartenenti al medesimo gruppo. Nel caso in cui l'intermediario offra solo alcuni specifici prodotti o servizi, e' tuttavia consentito all'agente, al fine di offrire l'intera gamma di prodotti o servizi, di assumere due ulteriori mandati.

Cliente : qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che intenda entrare in relazione con banche o intermediari finanziari per la concessione di un finanziamento per il tramite dell' Agenzia in attività finanziaria.

Locale aperto al pubblico : il locale accessibile al pubblico e qualunque locale adibito al ricevimento del pubblico per l' esercizio dell' attività di Agenzia in attività finanziaria anche se l' accesso è sottoposto a forme di controllo.

Offerta fuori sede : l' attività di agenzia in attività finanziaria svolta in luogo diverso dal domicilio o dalla sede o da altro locale aperto al pubblico dell' agenzia in attività finanziaria.

Tecniche di comunicazione a distanza : tecniche di contatto con la clientela, diverse dagli annunci pubblicitari, che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e degli addetti dell' agenzia in attività finanziaria.

Intermediari finanziari : Sono intermediari finanziari ex art 106 i soggetti, iscritti nel relativo elenco, che esercitano nei confronti del pubblico in via professionale l'attività di concessione di finanziamenti, di assunzione di partecipazioni, di intermediazione in cambi, così come definite dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 17 febbraio 2009, n.29 (G.U. del 3 aprile 2009 S.G. n.78).

OAM : Organismo degli Agenti e Mediatori creditizi. L'OAM provvede all'iscrizione degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi nei rispettivi nuovi elenchi, costituiti in seguito alla riforma introdotta dal D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 141, previa verifica dei requisiti previsti dalla legge e svolge ogni altra attività strumentale o connessa che risulti necessaria o utile per la gestione dei nuovi elenchi. Gli elenchi sono consultabili sul sito internet all' indirizzo <http://www.organismo-am.it>

SECCI : acronimo di " Standard European Credit Informations " Informazioni Europee di base sul Credito al Consumo .